

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2003 - Deliberazione N. 3864 - Area Generale di Coordinamento N. 5 Ecologia - Tutela Ambiente - C.I.A. - "L.R. 14/01 "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" - D.Lgs. 259/03 "Codice delle comunicazioni elettroniche" - Determinazioni.

omissis

PREMESSO

CHE con Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 avente ad oggetto: "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni", sono state dettate norme per disciplinare, nel rispetto della normativa statale e al fine di tutelare la salute della popolazione, l'installazione e la modifica di tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, con frequenza compresa tra 100 chilohertz e 300 Gigahertz e con potenza efficace massima al connettore di antenna superiore a 7 W ;

CHE con D.Lgs. 4.9.2002, n. 198 "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 21. 12. 2001, n. 443 ", sono state disciplinate in particolare le procedure autorizzative per l'installazione modifica degli impianti di telecomunicazioni strategici, di cui all'art. 1 della legge 21. 12. 2001, n. 443;

CHE con deliberazione di GR. n. 2006/03 è stato rilevate, che la potestà autorizzatoria restava alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02;

CHE per alcuni aspetti il citato decreto D.Lgs. e la L.R. 14/01 interagivano tra loro, per cui l'Assessorato all'Ambiente chiese chiarimenti al Ministero delle Comunicazioni, formulando appositi quesiti sul campo di applicazione e gli aspetti procedurali.

RILEVATO

CHE con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, pubblicata sulla G.U. n. 450 del 8.10.03, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale del D.Lgs. 198/02;

CHE con D.Lgs. n. 259 del 1° agosto 2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche - Capo V "Disposizioni relative a reti e impianti" - sono stati disciplinati i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, e, in specie, impianti radio trasmettenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettronica mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate", affidandone in via generica l'autorizzazione agli Enti locali;

PRESO ATTO

CHE i contenuti del Capo V del citato D.Lgs. interagiscono con la previgente normativa regionale, relativamente al campo di applicazione da questi disciplinato e, conseguentemente, alle procedure;

CONSIDERATO

CHE le procedure definite dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 259/03 sono state determinate sulla base delle competenze dei Comuni, così come definite dal testo unico degli enti locali, nonché in applicazione del principio di sussidiarietà, in particolare in materia di rilascio dell'autorizzazione per le infrastrutture, di cui all'art. 87, comma 2, anche al fine di snellire, semplificare i procedimenti amministrativi;

CHE i rappresentanti delle cinque Province campane, nel corso della riunione tenutasi il 29 settembre 2003 presso gli Uffici del Settore Ambiente della Provincia di Caserta, i cui esiti sono stati trasmessi con nota n.12040 del 01/10/2003 all'A.G.C. Ecologia Tutela dell'Ambiente, hanno unitariamente concordato di individuare nel Comune l'Ente Locale competente al rilascio delle autorizzazione per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 198/02;

CHE il Capo V del D. Lgs. 259/03 ripropone gli stessi contenuti normativi del D.Lgs. 198/02;

RITENUTO

CHE a seguito dell'intervenuta incostituzionalità del D.Lgs. 198/02, rimangono vigenti i contenuti della deliberazione di G.R. n. 2006/03, con la sola eccezione del comma in cui si rilevava che "la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02";

DI dover tenere conto della volontà espressa dalle Amministrazioni Provinciali nella citata riunione del 29 settembre 2003;

CHE occorre, conseguentemente, dettare indirizzi agli Enti interessati al fine di consentire il corretto insediamento degli impianti radioelettrici, disciplinati dal D.Lgs. 259/03, nel rispetto delle finalità di tutela della salute della popolazione, così come previsto dalla citata legge regionale 14/01;

CHE, nelle more di una necessaria ed improcrastinabile revisione di detta normativa regionale, al fine di garantire il prosieguo delle attività di cui trattasi, si debba individuare:

- quale Ente locale, di cui all'art. 87, comma 1 D.Lgs. 259/03, il Comune competente per territorio nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate da detto articolo 87 relativamente a "l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, e, in specie, impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto- multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate"; - quale Ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione il Comune, relativamente alle opere civili e scavi di cui agli articoli 88 e 89 del D.Lgs. 259/03;

CHE, relativamente agli impianti di cui all'art. 1, comma 2 della normativa regionale, non disciplinati dall'art. 87 del D. Lgs. 259/03, si rimanda a detta normativa regionale e alle Linee Guida per la sua applicazione, di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2006/03, confermando nell'Amministrazione Provinciale l'Ente titolare della potestà autorizzatoria;

VISTI la Legge 22/02/2001, n. 36;

la L.R. 24/11/2001, n. 14;

la deliberazione di G.R. n. 2006/03;

la nota della Provincia di Caserta prot. n. 12040 del 1.10.03;

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 303/03;

il D.Lgs. 259/03

Alla stregua dell'istruttoria resa dal competente Settore Tutela dell'Ambiente e della regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore medesimo

PROPONE, e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati, di:

1) confermare, a seguito dell'intervenuta incostituzionalità del D.Lgs. 198/02, i contenuti della deliberazione di G.R. n. 2006/03 ad eccezione del comma in cui si rilevava che "la potestà autorizzatoria resta alle Amministrazioni Provinciali, quali Enti locali territorialmente competenti, anche relativamente al campo di applicazione del D.Lgs. 198/02";

2) confermare nell'Amministrazione Provinciale l'Ente titolare della potestà autorizzatoria relativamente agli impianti di cui all'art. 1, comma 2 della L.R. 14/01, non disciplinati dall'art. 87 del D. Lgs. 259/03, rimandando alle procedure e alla documentazione indicata nelle Linee Guida di cui alla Deliberazione di G.R. n. 2006/03;

3) individuare il Comune quale Ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle procedure e della modulistica indicate da detto articolo 87, relativamente "all'installazione infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di quest'ultimi, e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazione elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale e terrestre, per reti a

radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uso assegnate";

4) individuare il Comune, quale ente abilitato al rilascio dell'autorizzazione, relativamente alle opere civili e scavi di cui agli articoli 88 e 89 del D.Lgs. 259/03, secondo le procedure e la modulistica ivi indicate;

5) inviare il presente provvedimento, per il seguito di competenza, ai Settori Tutela dell'Ambiente e Assistenza Sanitaria, nonché al Web master della Regione Campania, per la pubblicazione sul sito alla pagina "Ambiente";

6) di pubblicare il presente atto sul 1° numero utile del BURC della Regione Campania.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino